



Città di Tirano

# Regolamento

**PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE**

(L. R. 6/2010, e ss.mm.ii.)

*Approvato con deliberazione n. 7 del Consiglio comunale in data 25/03/2026 divenuta esecutiva, ai sensi di legge.*

## **S O M M A R I O**

### **Titolo I – NORMATIVA GENERALE**

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 – Consultazione delle parti sociali
- Art. 6 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 7 - Esercizio dell'attività
- Art. 8 - Carta d'esercizio ed attestazione annuale
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 10 – Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti
- Art. 11 – Imprenditori agricoli – Vendita diretta
- Art. 12 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 13 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 16 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 18 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 19 - Festività
- Art. 20 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 21 - Tariffe
- Art. 22 - Validità delle presenze
- Art. 23 - Delega
- Art. 24 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 25 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

### **Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

- Art. 26 - Definizione
- Art. 27 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 28 - Planimetria dei mercati
- Art. 29 - Utilizzo del posteggio
- Art. 30 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 31 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 32 – Vincoli relativi ai settori merceologici dei posteggi
- Art. 33 - Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 34 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 35 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 36 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

Art. 37 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 38 - Criteri per l'assegnazione di posteggi liberi all'interno del mercato settimanale – operazioni di spunta.

Art. 39 - Effettuazione di mercati straordinari

Art. 40 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

### **Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 41 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi, divieti e orari

### **Titolo IV – FIERE**

Art. 42 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Art. 43 – Criteri per il rilascio delle Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 44 - Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione

Art. 45 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati e svolgimento fiera

Art. 46 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

### **Titolo V – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 47 - Normativa igienico-sanitaria

### **Titolo VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 48 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 49 – Sanzioni

Art. 50 – Entrata in vigore

### **ALLEGATI**

- 1) Planimetria relativa al mercato
- 2) Planimetria relativa alle fiere
- 3) Planimetria relativa al Carnevale

# **TITOLO I**

## **NORMATIVA GENERALE**

### **Art.1 – Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto Legislativo n. 59/2010 come modificato dal Decreto Legislativo n. 147/2012, dalla Legge Regionale n. 6 del 5 febbraio 2010 e ss.mm.ii. e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche e private ad uso pubblico.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla carta di esercizio, all'attestazione di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale ed assistenziale, nonché alla funzionalità delle suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della Legge Regionale 6/2010 e ss.mm.ii., la Delibera della Giunta Regionale del 14 dicembre 2020 - n. XI/4054 e la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2022, n. XI/6110.

Il presente regolamento disciplina in particolare:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione dal Comune (ex tipo "A" di cui all'art. 28 D.lgs. 114/98);
- le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui all'art. 28 D.lgs. 114/98) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune;
- le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale;
- le modalità di svolgimento delle fiere, così come definite dall'art. 16 L.R. 6/2010, fatto salvo le eventuali norme particolari adottate dall'Amministrazione per ogni singola fiera.

### **Art. 2 - Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggi;
- e) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- f) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da

una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

- g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari;
- i) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le strade e i quartieri;
- j) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- k) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera e si è presentato sul posto, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- l) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- m) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- n) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- o) per attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- p) per posteggio riservato: il posteggio individuato per gli imprenditori agricoli;
- q) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori "alimentare" e "non alimentare";
- r) per tipologia: prodotto specifico da porre in vendita e facente parte del settore merceologico;
- s) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- t) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- u) per imprenditori agricoli coloro che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del CC;

### **Art. 3**

#### **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
  - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio valido per l'intero territorio comunale;
  - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - f) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da considerare:

- un facile accesso ai consumatori;
  - il minimo disagio alla popolazione residente;
  - un riequilibrio dei flussi di domanda;
- g) la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

#### **Art. 4**

##### **Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere**

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
  - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
  - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
  - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
  - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
  - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

#### **Art. 5**

##### **Consultazione delle parti sociali**

1. Nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione consultiva presieduta dal sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche sulle questioni di cui:
- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
  - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
  - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
  - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
  - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
  - e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
  - e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

#### **Art. 6**

##### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione

Comunale che le esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

## **Art. 7** **Esercizio dell'attività**

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta su posteggi dati in concessione per dieci anni su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
- 2) L'esercizio dell'attività di cui sopra è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o cooperative purché in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
- 3) Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro 6 mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita, previo assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni.
- 4) L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 5) L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
- 6) Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento al settore merceologico, alimentare e non alimentare.
- 7) Le autorizzazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza contestualmente alla carta di esercizio ed alla relativa attestazione annuale.

## **Articolo 8** **Carta di esercizio ed attestazione annuale**

- 1) La carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche nella quale sono indicate, oltre ai dati dell'impresa, tutti i dati relativi ai titoli autorizzativi in possesso dell'operatore stesso ed è compilata dall'operatore commerciale o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 2) nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d'opera. A tale fine dovranno essere predisposte tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre, ogni socio dovrà possedere una copia del documento con i dati del legale rappresentante e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia.
- 3) nel caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore (foglio aggiuntivo) deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi, tale scheda, è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione.
- 4) la Carta di Esercizio ha natura identificativa dell'operatore, non sostituisce i titoli autorizzatori, deve essere redatta e validata con le modalità individuate dai provvedimenti regionali attuativi vigenti;
- 5) la compilazione della Carta di Esercizio e dell'attestazione annuale dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.
- 6) l'attestazione annuale è un documento che attesta l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, comma 9 della L.R. n.6/2010 che vengono verificati annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all' art. 16, c. 2, della L.R. 6/2010.

## **Articolo 9**

### **Autorizzazioni su posteggi dati in concessione**

- 1) L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche su posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio contestualmente alla concessione decennale di suolo pubblico.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra lo Sportello Unico Attività Produttive provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
- 3) L'interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei dati di cui sopra, inoltra al comune, secondo le modalità indicate nel bando, domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione con le indicazioni del posteggio di cui chiede la concessione.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- nazionalità;
  - codice fiscale;
  - indirizzo o sede legale;
  - il possesso dei requisiti morali e professionali;
  - di non avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggi nello stesso mercato o fiera;
  - il settore o i settori merceologici.
- 4) Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro 20 giorni, indicando gli elementi di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
  - 5) Ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
    - a) maggiore numero di presenze maturate nell'ambito del mercato dov'è ubicato il posteggio da assegnare,
    - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9 della L.R.2 febbraio 2010 n.6,
    - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per qualsiasi attività,
    - d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
  - 6) A parità di titoli di priorità, la domanda viene valutata in base all'ordine cronologico di arrivo della stessa.
  - 7) Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della domanda il responsabile del SUAP pubblica la graduatoria.
  - 8) Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Responsabile SUAP si pronuncia entro i successivi quindici giorni. L'esito della decisione viene pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio e successivamente comunicato all'interessato.
  - 9) Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore ed utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
  - 10) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione stessa.

## **Articolo 10**

### **Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti**

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire agli organi deputati al controllo gli originali dell'autorizzazione, della carta di esercizio e della relativa attestazione di regolarità contributiva.
- 2) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartellino o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartello, da utilizzarsi con modalità chiare e tali da non ingenerare alcun dubbio nell'utenza in ordine al prezzo del bene. I soli prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio risulta già impresso con caratteri ben leggibili ed immediatamente visibile al pubblico sono esclusi dall'uso del cartello. Il carattere dell'immediata visibilità deve intendersi nel senso che il cliente è posto nella condizione di prendere autonomamente conoscenza del prezzo del bene senza doversi rivolgere all'operatore commerciale.
- 3) È fatto obbligo all'operatore di mantenersi nell'occupazione di suolo pubblico nell'ambito dello spazio di

posteggio espressamente assegnato, evitando accuratamente indebite estensioni dell'area occupata per esigenze di vendita o di deposito temporaneo di merci.

- 4) Per gli operatori che non utilizzino autofurgoni è obbligatorio assicurare la copertura dei banchi del mercato mediante sistemi che garantiscano la stabilità e l'immobilità delle strutture. Le tende ed analoghe coperture non devono protendersi oltre la proiezione aerea dello spazio assegnato, devono essere collocate in modo da non precludere la mobilità pedonale e da non costituire pericolo, molestia o insidia per gli utenti. Le strutture in argomento non dovranno altresì precludere la visibilità degli altri insediamenti commerciali su suolo pubblico e degli eventuali esercizi commerciali in sede fissa adiacenti.
- 5) È vietato, nell'esercizio dell'attività di commercio su suolo pubblico, l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. L'uso di strumenti di riproduzione di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchio radio, dischi, compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
- 6) L'operatore commerciale dovrà assicurare la costante pulizia del posteggio assegnato e delle aree limitrofe per tutta la durata dell'occupazione. Tale adempimento dovrà concretizzarsi nel costante e ordinato accantonamento di rifiuti e imballaggi di qualsiasi genere e natura con relativo obbligo di deposito temporaneo in luogo sottratto alla circolazione pedonale e alla vista degli utenti, evitando accuratamente ogni dispersione disordinata fonte di pregiudizio al decoro urbano. Allo spirare del termine delle operazioni di vendita l'operatore avrà cura di assicurare, prima di abbandonare l'area, la tempestiva integrale pulizia dell'area, da condursi attraverso il recupero di ogni genere di rifiuto ed il loro ordinato accumulo ai fini del successivo recupero da parte del gestore
- 7) È fatto obbligo all'operatore di rispettare gli orari stabiliti dal presente regolamento e/o contemplati in specifiche ordinanze.
- 8) È vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano. Tale obbligo dovrà essere assicurato in riferimento ad ogni condotta suscettibile di arrecare danno o pregiudizio al patrimonio pubblico, quali a mero titolo esemplificativo: consentire o non impedire il percolamento sul suolo pubblico di ogni genere di liquido (olio di qualsiasi provenienza, acque luride etc.), lasciare tracce di pneumatico sulla pavimentazione a causa di condotte di guida non idonee, cagionare danni alla segnaletica stradale etc.
- 9) È fatto obbligo agli operatori di esercitare l'attività di commercio oggetto di autorizzazione in via continuativa per tutto il tempo di vendita, assolvendo alle richieste della clientela secondo il criterio dell'ordine temporale della richiesta. In nessun caso l'operatore potrà astenersi dall'effettuazione delle attività di vendita o abbandonare l'area assegnata senza la preventiva comunicazione e relativo assenso da parte del Comando di Polizia Locale. Allo spirare del termine stabilito, le operazioni di vendita debbono perentoriamente cessare e l'operatore deve attivarsi per adempiere agli obblighi riconnessi all'abbandono dell'area.
- 10) È fatto obbligo agli operatori commerciali di offrire immediato adempimento alle richieste degli Agenti e degli Ufficiali di polizia giudiziaria finalizzate alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone, ivi comprese le richieste di immediato allontanamento dall'area in caso di necessità.
- 11) L'esposizione delle merci sui banchi di vendita deve essere contrassegnata da criteri di razionalità ed omogeneità, mediante opportuno raggruppamento di beni fungibili, in modo da agevolare la clientela nella scelta dei prodotti da acquistare.

## **Art. 11**

### **Imprenditori agricoli - Vendita diretta**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta di prodotti agricoli e di prodotti derivati di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228 in forma itinerante da parte delle aziende aventi sede di produzione nel territorio comunale è soggetta a previa comunicazione al Comune.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, all'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita.
4. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio ubicato sul territorio comunale, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune di Tirano e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
5. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
6. Gli imprenditori agricoli così come individuati dal D.Lgs n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della L.n.580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nonché i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli (art. 4, commi 1 e 1-bis, D.Lgs n.228/2001).

#### **Art. 12**

#### **Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. All'interno del mercato settimanale sono presenti n. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

#### **Art. 13**

#### **Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi già in precedenza adibiti alla vendita di prodotti non alimentari, potrà essere effettuata anche ai venditori di generi alimentari, mentre l'assegnazione dei posteggi già in precedenza adibiti alla vendita di prodotti alimentari, dovrà essere effettuata esclusivamente ai venditori di generi alimentari.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi.
3. La domanda deve contenere le indicazioni elencate all'art. 9 comma 3 del presente regolamento.

#### **Art. 14**

#### **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

- 1) L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, indipendentemente dalla propria residenza anagrafica o sede legale
- 2) La domanda, munita di bollo ai sensi delle norme vigenti, deve essere trasmessa al comune competente e deve contenere:
  - generalità o ragione sociale;
  - codice fiscale;
  - indirizzo o sede legale;
  - il settore o i settori merceologici;
  - autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle disposizioni vigenti;

- autocertificazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
- 3) Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione. In questo caso il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 4) La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della stessa.
- 5) Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

### **Art. 15**

#### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

- 1) Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento ed il subentrante sia in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
- 2) Il trasferimento deve essere effettuato con atto pubblico se avviene per atto tra vivi, mentre nel caso di trasferimento a causa di morte verrà perfezionato nelle forme previste dalla vigente normativa per la devoluzione dell'eredità.  
Il trasferimento è soggetto al rilascio di una nuova autorizzazione previa presentazione di comunicazione scritta di subingresso con contenuta autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e corredata da autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
- 3) Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e la relativa concessione di posteggio verranno intestate al nuovo gestore, alla cessazione della validità del contratto di gestione, saranno sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, previa comunicazione di reintestazione con contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.
- 4) Il subentrante in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
- 5) Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività a condizione che entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione comunichi l'avvenuto subingresso.
- 6) Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

### **Art. 16**

#### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il funzionario competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - d) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa in vigore;
    - e) La sostituzione del posteggio senza preventiva autorizzazione;
    - f) L'inosservanza delle disposizioni emanate dagli Agenti e dagli Ufficiali di polizia giudiziaria finalizzate alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone, ivi comprese le richieste di

immediato allontanamento dall'area in caso di necessità.

- g) in caso di mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa relativa al canone unico patrimoniale;
- 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

### **Art. 17**

#### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o in proporzione alla durata dell'attività in caso di concessione stagionale, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, infortunio e lutto;
  - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
  - d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale o il titolare sia venuto meno agli adempimenti di carattere amministrativo, previdenziale, fiscale ed assistenziale stabiliti dalla legge;
  - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
  - f) nel caso in cui l'operatore risulti inadempiente nei confronti dei provvedimenti di sospensione dell'attività adottati dal Responsabile del SUAP.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal funzionario competente, che ne cura anche la notifica all'interessato con le modalità stabilite dalla legge.

### **Art. 18**

#### **Indirizzi generali in materia di orari**

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- 2) La fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00.
- 3) È vietato effettuare mercati e fiere nonché esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
- 4) Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area del mercato dovuta a motivi inerenti la viabilità, di carattere igienico-sanitario, di pubblica sicurezza o altri casi di pubblico interesse.
- 5) L'orario dei singoli mercati e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

### **Art. 19**

#### **Festività**

1. Qualora il mercato ricada in una festività infrasettimanale, lo stesso sarà anticipato d'ufficio al giorno precedente la festività, salvo richiesta diversa da parte dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica che dovrà pervenire almeno trenta giorni prima.

#### **Art. 20**

#### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con apposita ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

#### **Art. 21**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico, nonché quelle della tassa dei rifiuti solidi urbani, sono determinate e riscosse tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Per quanto concerne le fiere (trattandosi di servizio a domanda individuale), l'istruttoria delle domande, e l'assegnazione dei posteggi sono soggette al pagamento delle tariffe appositamente determinate.

#### **Art. 22**

#### **Validità delle presenze**

1. L'operatore assegnatario del posteggio, o suo dipendente o collaboratore, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario stabilito per ciascuna fiera, in caso contrario sarà considerato assente con contestuale assegnazione del posteggio ad operatori non concessionari inseriti nella graduatoria della spunta. Non verranno tenute in considerazione, in ragione dei caratteri di tipicità ed unicità delle fiere, eventuali giustificazioni addotte da parte dei concessionari per la mancata partecipazione alle fiere.

#### **Art. 23**

#### **Delega**

- 1) In caso di assenza o indisponibilità del titolare dell'autorizzazione o dei suoi dipendenti o collaboratori stabilmente impiegati nell'attività commerciale e risultanti dalla carta di esercizio, l'attività di commercio su aree pubbliche svolta su posteggio è consentita a collaboratori occasionali in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esibire formale delega scritta al SUAP entro i tre giorni successivi dallo svolgimento del mercato in cui si è verificata la sostituzione. La mancata presentazione della delega nei termini stabiliti determinerà l'automatica certificazione della mancata presenza dell'operatore alla giornata di mercato in argomento.
- 2) Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

#### **Art. 24**

#### **Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera ad eccezione dei venditori di generi alimentari ai quali è consentito, esclusivamente in sede di mercato, di abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura, e comunque, non prima delle ore 13,00. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Comando Polizia Locale provvede ad annotare le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. L'aggiornamento delle presenze è consultabile presso il medesimo comando.
4. Agli operatori ambulanti del settore non alimentare è permesso lasciare il mercato a partire dalle ore 15.00 fermo restando che gli orari di cessazione della vendita e di sgombero dell'area non dovranno superare quelli previsti dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche;

### **Art. 25**

#### **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere**

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, se definitivi, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di modifica del numero dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione l'avvenuta modifica.
3. Lo spostamento temporaneo del mercato o della fiera in altra sede o l'effettuazione degli stessi in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, rifacimento pavimentazione stradale, adeguamenti degli impianti od igienico-sanitario.
4. Nelle fiere qualora le domande pervenute risultino notevolmente inferiori al numero dei posteggi disponibili, al fine di garantire la continuità del percorso fieristico, sarà possibile modificare d'ufficio il percorso fieristico ed assegnare agli operatori posteggi diversi da quelli richiesti, ma, salvo in caso di forza maggiore, aventi le stesse caratteristiche dimensionali;
5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato/fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato/fiera;
  - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato/fiera;
  - c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

#### **Art. 26**

##### **Definizione**

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e successive modifiche.

### **Art. 27**

#### **Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

- 1) L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche su posteggio è rilasciata dal Comune di Tirano contestualmente alla concessione decennale di suolo pubblico.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra lo Sportello Unico Attività Produttive provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
- 3) L'interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei dati di cui sopra, inoltra al comune, secondo le modalità indicate nel bando, domanda in bollo per il rilascio dell'autorizzazione con le indicazioni del posteggio di cui chiede la concessione.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- generalità o ragione sociale;
  - nazionalità;
  - codice fiscale;
  - indirizzo o sede legale;
  - il possesso dei requisiti morali e professionali;
  - di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
  - il settore o i settori merceologici.
- 4) Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro 20 giorni, indicando gli elementi di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
  - 5) Ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
    - a) maggiore numero di presenze maturate nell'ambito del mercato dov'è ubicato il posteggio da assegnare,
    - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9 della L.R.2 febbraio 2010 n.6,
    - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per qualsiasi attività,
    - d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
  - 6) A parità di titoli di priorità, la domanda viene valutata in base all'ordine cronologico di arrivo della stessa.
  - 7) Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della domanda il responsabile del SUAP pubblica la graduatoria.
  - 8) Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Responsabile SUAP si pronuncia entro i successivi quindici giorni. L'esito della decisione viene pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio e successivamente comunicato all'interessato.
  - 9) Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore ed utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
  - 10) L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione stessa.
  - 11) La concessione ha validità decennale.
  - 12) In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

### **Art. 28**

#### **Planimetria dei mercati**

1. Presso il servizio competente è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria del

mercato in scala 1/500, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori del mercato e pubblicato sul sito internet del Comune.

### **Art. 29**

#### **Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore indicato nell'autorizzazione d'esercizio, ed in caso di posteggio avente tipologia specifica a quanto previsto dalla concessione di posteggio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

### **Art. 30**

#### **Dimensioni dei posteggi**

1. In linea di massima i posteggi devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita a disposizione di ciascun operatore. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

### **Art. 31**

#### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il funzionario competente adotta il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane quella originaria.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici e dei vincoli relativi agli allacciamenti elettrici per il settore alimentare.

### **Art. 32**

#### **Vincoli relativi ai settori merceologici dei posteggi**

1. In caso di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento, occorre sempre osservare quanto segue:
  - a) è vietato destinare un posteggio sul quale vengono venduti generi alimentari alla vendita di generi non alimentari;
  - b) è invece consentito destinare alla vendita di generi alimentari i posteggi sui quali vengono venduti generi non alimentari.

2. Il divieto di cui sub a), previo nulla-osta preventivo rilasciato dal comune, non si applica nel caso in cui il numero di posteggi destinati alla vendita di generi alimentari, alla data di stipula dell'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività commerciale, sia superiore a 10, pertanto non potrà mai accadere che nel mercato risultino assegnati meno di 10 posteggi per il settore alimentare.

### **Art. 33**

#### **Attività con il sistema del "battitore"**

1. L'attività con il sistema detto del "battitore" non rientra tra quelle ammesse al mercato.

### **Art. 34**

#### **Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.  
Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato all' articolo 9 del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.  
La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

### **Art. 35**

#### **Posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. Agli imprenditori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti orto-floro-frutticoli, fatti salvi i diritti acquisiti. Attualmente sono presenti n. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli.  
L'Amministrazione comunale assegna i posteggi ai produttori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per il commercio su area pubbliche.  
Per i posteggi agricoli non ancora assegnati con le procedure di cui al punto precedente si applicano i criteri di spunta del mercato.  
I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze, in subordine, agli operatori non agricoli con il più alto numero di presenze.  
I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

### **Art. 36**

#### **Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio

opportunamente comunicati e certificati.

2. In caso di eventuali attività stagionali, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e il titolare del posteggio dovrà esserne formalmente reso edotto con nota del responsabile dello SUAP che dovrà essere notificata allo stesso. La mancata o tardiva comunicazione non incide sulla decadenza del posteggio.
4. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene altresì notificata all'interessato la revoca dell'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

### **Art. 37**

#### **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, compatibilmente con le disponibilità logistiche del comune. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal funzionario competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 38**

#### **Criteri per l'assegnazione di posteggi liberi all'interno del mercato settimanale – operazioni di spunta.**

- 1) Alle ore 08.15, il personale incaricato, successivamente all'annotazione sull'apposito registro dei concessionari di posteggio presenti e/o assenti, procede all'assegnazione dei posteggi rimasti liberi per assenza o impedimento dei titolari.
- 2) I posteggi liberi verranno assegnati sulla base della graduatoria delle presenze maturate al mercato ai commercianti dotati di idonee attrezzature di vendita in possesso dei seguenti requisiti: regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; carta di esercizio; attestazione annuale.
- 3) A parità di presenze nel registro si dovrà tener conto dell'anzianità di iscrizione risultante dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
- 3) I posteggi che risulteranno temporaneamente liberi per il settore alimentare saranno occupati prioritariamente dai commercianti del settore alimentare.
- 4) Le presenze di tutti gli operatori dovranno essere annotate nell'apposito registro di spunta, anche in caso di mancata occupazione del posteggio per indisponibilità di posti.

- 5) Non è consentito registrare le presenze effettuate alla spunta su un'autorizzazione diversa da quella con cui il medesimo operatore si è presentato al mercato.
  - 6) Le presenze effettuate da un operatore privo di posteggio con una autorizzazione non potranno essere trasferite ad altra autorizzazione in possesso dello stesso operatore commerciale.
  - 7) Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il gestore del mercato nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
  - 8) A partire dal 1° gennaio 2029, i posteggi che risulteranno temporaneamente liberi verranno assegnati agli operatori non titolari di posteggio presenti alla spunta nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
    - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore (risultante dal triennio precedente);
    - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per attività di commercio su aree pubbliche.
- La graduatoria è annuale ed il relativo aggiornamento avviene nella prima quindicina di mese di gennaio di ciascun anno.

Gli atti relativi alla graduatoria delle presenze maturate nel triennio sono pubblici e consultabili presso il Comune nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Per il settore agricolo, i posteggi che risulteranno temporaneamente liberi saranno assegnati prioritariamente ai produttori agricoli presenti alla spunta, successivamente ai commercianti del settore alimentare e in seguito ai commercianti del settore non alimentare.

### **Art. 39** **Effettuazione di mercati straordinari**

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti, o di altre edizioni straordinarie collegate ad eventi particolari.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per scritto, al servizio competente dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
4. La competenza a decidere circa l'effettuazione dei mercati straordinari è della Giunta Comunale, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta.
5. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno dieci giorni prima della data prevista.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Municipale, sentiti i rappresentanti delle Associazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del servizio competente, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

### **Art. 40** **Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari**

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le sue dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

SCHEDA N. 1

- a) Denominazione del mercato "MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ";
- b) Giorno di effettuazione: Giovedì;

c) ubicazione: Piazzale compreso tra via Monte Padrio e Viale Cappuccini;

d) orario:

1. l'orario di accesso al mercato è consentito sino alle ore 08,00;
2. l'orario di spunta è fissato alle ore 08,15;
3. l'orario di vendita è consentito:
  - periodo dal 01 maggio al 30 settembre: orario continuato dalle ore 08,30 alle ore 17,00
  - periodo dal 01 ottobre al 30 aprile: orario continuato dalle ore 08,30 alle ore 16,00
4. entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti a tale scopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U..

e) superficie complessiva del mercato: mq 4.900;

f) superficie dei singoli posteggi:

- n. 2 da mt. 6,00 x mt. 5,00 (mq.30,00) = mq. 60,00 (n. 34 e 39);
- n. 3 da mt. 7,00 x mt. 5,00 (mq.35,00) = mq. 105,00 (n. 41, 43 e 46);
- n. 1 da mt. 7,05 x mt. 5,00 (mq.35,25) = mq. 35,25 (n. 45);
- n. 7 da mt. 9,00 x mt 5,00 (mq.45,00) = mq. 315,00 (n. 20, 23, 25, 26, 32, 36, e 44);
- n. 1 da mt. 9,15 x mt. 5,00 (mq.45,75) = mq. 45,75 (n. 18);
- n. 2 da mt. 9,50 x mt. 5,00 (mq.47,50) = mq. 95,00 (n. 21 e 27 e 51);
- n. 1 da mt. 9,65 x mt. 5,00 (mq.48,25) = mq. 48,25 (n. 17);
- n. 1 da mt. 9,80 x mt. 5,00 (mq.49,00) = mq. 49,00 (n. 35);
- n. 5 da mt. 10,00 x mt. 5,00 (mq.50,00) = mq. 250,00 (n. 3, 37, 40, 47);
- n. 1 da mt. 10,05 x mt. 5,00 (mq.50,25) = mq. 50,25 (n. 52);
- n. 2 da mt. 10,40 x mt. 5,00 (mq.52,00) = mq. 104,00 (n. 2 e 9);
- n. 4 da mt. 10,50 x mt. 5,00 (mq.52,50) = mq. 210,00 (n. 4, 5, 38 e 49 e 48);
- n. 2 da mt. 10,60 x mt. 5,00 ( mq.53,00) = mq. 106,00 (n. 1 e 50);
- n. 8 da mt. 11,00 x mt. 5,00 (mq.55,00) = mq. 440,00 (n. 6, 7,16, 22, 24, 28, 42);
- n. 1 da mt. 11,10 x mt. 5,00 (mq.55,50) = mq. 55,50 (n. 33);
- n. 1 da mt. 11,20 x mt. 5,00 (mq.56,00) = mq. 56,00 (n. 11);
- n. 3 da mt. 11,50 x mt. 5,00 (mq.57,50) = mq. 172,50 (n. 8, 10 e 19);
- n. 1 da mt. 11,55 x mt. 5,00 (mq.57,75) = mq. 57,75 (n. 53);
- n. 1 da mt. 12,00 x 5,00 (mq.60,00) = mq. 60,00 (n. 31);
- n. 1 da mt. 12,40 x 5,00(mq.62,00) = mq. 62,00 (n. 29);
- n. 1 da mt. 12,50 x 5,00 (mq.62,50) = mq. 62,50 (n. 15);
- n. 1 da mt. 13,00 x mt. 5,00 (mq.65,00) = mq. 65,00 (n. 30);
- n. 1 da mt. 8,00 x mt. 5,00 (mq. 40,00) = mq. 40,00 (n. 54);
- n. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei loro prodotti:
  - n. 1 da mt. 8,00 x mt. 5 (mq.40,00) = mq. 40,00 (n. 12);
  - n. 1 da mt. 9,00 x mt. 5 (mq.45,00) = mq. 45,00 (n. 13);
  - n. 1 da mt. 10,00 x mt. 5 (mq.50,00)= mq. 50,00 (n. 14);

g) totale posteggi su area scoperta: n. 54, di cui:

n. 12 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 39 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 3 riservati agli imprenditori agricoli;

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

– il numero e la dislocazione dei posteggi, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

### **TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 41**

#### **Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi, divieti e orari**

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolta con mezzi mobili, adibiti al trasporto e all'esposizione della merce. L'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
- 2) L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, con conseguente obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni stabilite dall'ente proprietario della strada.
- 3) Le soste sono consentite e limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Le soste finalizzate all'effettuazione di operazioni di vendita, con qualsiasi modalità vengano effettuate, non possono prolungarsi per più di 30 minuti.
- 4) Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto all'operatore di effettuare più di una sosta nel medesimo luogo, intendendosi come luogo le aree poste ad una distanza inferiore a metri 150 rispetto alla sosta originaria.
- 6) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere esercitato nei giorni di mercato e fiere nelle aree circostanti, intendendosi come aree circostanti quelle poste ad una distanza inferiore ai 100 metri misurati in linea d'aria dal punto più vicino dalle aree destinate al mercato e/o fiera.
- 7) Il titolare di autorizzazione di commercio in forma itinerante non può esercitare tale attività nel giorno e nelle ore in cui risulta concessionario di posteggio con altra autorizzazione.
- 8) Per motivi di viabilità è vietato esercitare il commercio in forma itinerante con automezzi nelle seguenti vie cittadine: via Rasica, via Monaci (dall'incrocio di via Fucine fino a via Rasica), Piazza Basilica, Viale Italia, Largo Risorgimento, Via Della Repubblica, via XX Settembre, via Bellotti, via Ambrosini, Piazza Cavour, Via S. Agostino, via Albonico, via Ligari, via Caimi, via Salis, via S. Carlo, vicolo Capo di Terra, via Donegani, via Torelli, via Visconti Venosta, Porta Bormina, via Braga, Largo Pretorio, via Noghera, via Pensini, via S. Quadrio, via Trivigno, via Castagneti, via S. Maria, via Volpera, via Canali, via Pergola, via Rusca, via Pisani, via Aprico e via Lodovico Il Moro. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le zone del proprio territorio ove, per motivazioni di carattere viabilistico, igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse, lo svolgimento del commercio in forma itinerante.
- 9) Le disposizioni del presente art. si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

### **TITOLO IV FIERE**

#### **Art. 42**

#### **Tipologia ed aree destinate a fiere**

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

#### **Art. 43**

##### **Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni per operare nelle fiere**

1. L'assegnazione dei posteggi avviene mediante apposito bando pubblico predisposto dal Comune nel rispetto delle normative regionali vigenti;
2. La durata delle concessioni per lo svolgimento dell'attività presso le fiere cittadine è limitata all'edizione della fiera per la quale è rilasciata. Pertanto, ad ogni edizione della fiera si procederà alla selezione e relativa concessione di posteggio.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi alle fiere che si svolgono nel territorio comunale, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, complete di bollo, utilizzando il modello allegato ai bandi annuali scaricabili dal sito internet del Comune stesso, esclusivamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo - comune.tirano@legalmail.it - firmata dal richiedente o da un intermediario munito di procura.
4. Le domande devono essere presentate entro i termini fissati nei bandi annuali.
5. Nel caso in cui le domande pervenute nei termini non fossero sufficienti a garantire un percorso di fiera lineare e compatto, fermo restando che il percorso della fiera si dovrà snodare su vie o parti di vie di cui al presente regolamento gli uffici avranno facoltà di modificare il percorso della fiera assegnando posteggi diversi da quelli indicati dal richiedente sulla domanda di partecipazione, purché nel rispetto dei criteri di priorità indicati nel bando e compatibilmente alla dimensione del posteggio richiesto.
6. Nel caso di domande complete pervenute fuori dai termini, purché non oltre il 10° giorno prima della fiera, le stesse verranno inserite in apposita graduatoria di spunta e l'assegnazione dei posteggi avverrà sulla scorta dei posti liberi riscontrati il giorno della manifestazione.
7. La graduatoria definitiva di assegnazione posteggi in fiera viene pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Tirano, almeno 5 giorni prima della manifestazione fieristica, ed equivale ad ogni effetto a notifica agli operatori della concessione di posteggio;
8. Alle operazioni di spunta saranno ammessi solo gli operatori di cui al precedente punto n. 6 che avranno presentato istanza di partecipazione oltre il termine di presentazione delle domande stabilito dal bando, ma non oltre il 10° giorno prima della manifestazione fieristica.
9. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 23, comma 11 bis della l.r. 6/2010.

#### **Art. 44**

##### **Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione**

1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche:
    - a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**.

a2) anzianità acquisita nella fiera di cui al presente bando:

Si attribuisce un punteggio di **punti 40** all'operatore che ha maturato il maggiore numero di presenze nelle ultime tre edizioni svolte della fiera della quale si chiede l'assegnazione. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

b) in caso di ulteriore parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione;

#### **Art. 45**

##### **Assegnazione dei posteggi non utilizzati e svolgimento della fiera**

- 1 Gli operatori commerciali che presentano istanza di partecipazione, oltre i termini previsti dai bandi di assegnazione posteggi annuali, saranno inseriti in apposita graduatoria di spunta;
- 2 La graduatoria di spunta è formulata prioritariamente tenendo conto del più alto numero di presenze per la fiera di cui trattasi ed in subordine, a parità di presenze, alla maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese, cumulata con quelle dell'eventuale dante causa;
- 3 I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, scaduto l'orario previsto per l'accesso alla fiera, vengono assegnati ai soggetti inseriti nella graduatoria di spunta;
- 4 Qualora il numero degli operatori presenti in fiera risulti essere inferiore al numero dei posteggi a disposizione, i presenti potranno essere invitati al "compattamento" dei banchi secondo le disposizioni impartite dal personale operante.
- 5 Qualora il numero degli operatori effettivamente presenti sia pari al numero massimo di posteggi assegnabili, eventuali spuntisti in attesa di assegnazione non potranno partecipare alla manifestazione. Agli operatori che verranno esclusi dalla fiera causa l'esaurimento dei posteggi verrà comunque riconosciuta la presenza in fiera.

#### **Art.46**

##### **Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari**

1. *L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola fiera:*

##### **SCHEDA N.1**

1. **Fiera: denominazione FIERA DI PRIMAVERA** (di norma si svolge la prima domenica del mese di aprile e viene anticipata alla domenica precedente qualora la prima domenica di aprile coincide con la Pasqua)
2. **Ubicazione:** Via Elvezia (lato destro uscendo da Tirano), Viale Italia, via Pedrotti, via Pio Rajna, all'interno del parcheggio limitrofo alla scuola Pinchetti, in via Monte Padrio e via Cappuccini.
3. **Orario:**
  - a) *L'orario di accesso alla fiera è consentito a partire dalle ore 06,00 alle ore 07,30;*
  - b) *L'orario di spunta è fissato alle ore 07,45;*
  - c) *L'orario di vendita inizia alle ore 08,00 ed entro le ore 18.00 le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti all'uopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U.*
4. **Caratteristiche strutturali:**
  - a) *superficie complessiva dell'area: mq. 16424;*
  - b) *superficie complessiva dei posteggi: mq. 10.042;*

c) numero totale posteggi: 223.

### **SCHEDA N.2**

1. **Fiera: denominazione FIERA DI PENTECOSTE 1° GIORNO - DOMENICA**
2. *Durata: un giorno (domenica di Pentecoste);*
3. *Ubicazione (prima giornata – domenica): Via Elvezia (lato destro uscendo da Tirano), viale Cappuccini, via Pedrotti, via Pio Rajna, via Monte Padrio, il parcheggio di via Monte Padrio limitrofo all'area mercato, viale Italia, piazza Marinoni,*
4. *Orario:*
  - a) *L'orario di accesso alla fiera è consentito a partire dalle ore 06,00 alle ore 07,30;*
  - b) *L'orario di spunta è fissato alle ore 07,45;*
  - c) *L'orario di vendita inizia alle ore 08,00 ed entro le ore 18.00 le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti all'uopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U.*
5. *Caratteristiche strutturali (prima giornata – domenica):*
  - a) *superficie complessiva dell'area: mq. 19340 ;*
  - b) *superficie complessiva dei posteggi: mq. 10995;*
  - c) *numero totale posteggi: 282.*

### **SCHEDA N.3**

1. **Fiera: denominazione FIERA DI PENTECOSTE 2° GIORNO - LUNEDI**
2. *Durata: un giorno (lunedì seguente Pentecoste)*
3. *Ubicazione (seconda giornata – lunedì): viale Cappuccini e via Pedrotti (nel caso in cui non sia previsto corteo funebre), via Pio Rajna, via Monte Padrio il parcheggio di via Monte Padrio limitrofo all'area mercato;*
4. *Orario:*
  - a) *L'orario di accesso alla fiera è consentito a partire dalle ore 06,00 alle ore 07,30;*
  - b) *L'orario di spunta è fissato alle ore 07,45;*
  - c) *L'orario di vendita inizia alle ore 08,00 ed entro le ore 18.00 le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti all'uopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U.*
5. *Caratteristiche strutturali (seconda giornata – lunedì):*
  - a) *superficie complessiva dell'area: mq. 11151;*
  - b) *superficie complessiva dei posteggi: mq. 6880;*
  - c) *numero totale posteggi: 161.*

### **SCHEDA N.4**

1. **Fiera: denominazione FIERA DI S.MICHELE** *(Ultima domenica del mese di settembre)*
2. *Ubicazione: Via Elvezia (lato destro uscendo da Tirano), Viale Italia, via Pedrotti, via Pio Rajna, via Monte Padrio, all'interno del parcheggio limitrofo alla scuola Pinchetti e via Cappuccini.*
3. *Orario:*
  - a) *L'orario di accesso alla fiera è consentito a partire dalle ore 06,00 alle ore 07,30;*
  - b) *L'orario di spunta è fissato alle ore 07,45;*
  - c) *L'orario di vendita inizia alle ore 08,00 ed entro le ore 18.00 le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti all'uopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U.*
4. *Caratteristiche strutturali:*
  - a) *superficie complessiva dell'area: mq. 16424;*
  - b) *superficie complessiva dei posteggi: mq. 10.042;*
  - c) *numero totale posteggi: 223.*

### **SCHEDA N.5**

1. **Fiera: denominazione FIERA DI S.MARTINO** (11 novembre)
2. **Ubicazione:** Via Elvezia (lato destro uscendo da Tirano), via Cappuccini, via Pedrotti, via Pio Rajna, via Monte Padrio, all'interno del parcheggio limitrofo alla scuola Pinchetti e nel parcheggio di via Monte Padrio limitrofo all'area mercato .
3. **Orario:**
  - a) L'orario di accesso alla fiera è consentito a partire dalle ore 06,00 alle ore 07,30;
  - b) L'orario di spunta è fissato alle ore 07,45;
  - c) L'orario di vendita inizia alle ore 08,00 ed entro le ore 18.00 le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti all'uopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U.
4. **Caratteristiche strutturali:**
  - a) superficie complessiva dell'area: mq. 11484;
  - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 7128;
  - c) numero totale posteggi: 165.

### **SCHEDA N.6**

1. **Fiera: denominazione FIERA DI CARNEVALE** ( 1° Domenica di Quaresima)
2. **Ubicazione:** Piazza Marinoni.
3. **Ora:**
  - d) L'orario di accesso alla fiera è consentito a partire dalle ore 12:30 alle ore 13,45;
  - e) L'orario di vendita è consentito per la durata della manifestazione;
  - f) Al termine della manifestazione le aree dovranno essere lasciate libere, pulite e sgombre da ogni residuo con esclusione di sacchi e/o contenitori forniti all'uopo dal gestore del servizio di raccolta R.S.U.
- Caratteristiche strutturali:**
  - a) superficie complessiva dell'area: mq. 500;
  - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 224;
  - c) numero totale posteggi: 7.

## **TITOLO V NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

### **Art. 47 Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati e delle fiere, la pulizia della strada e la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

## **TITOLO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 48 Disposizioni transitorie e finali**

È fatta salva, per quanto non previsto dal presente regolamento, l'applicazione delle disposizioni contenute in provvedimenti aventi natura di legge e regolamento vigenti nell'ordinamento.

L'entrata in vigore di direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di disposizioni vigenti comporteranno l'automatica disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento in contrasto con le modifiche normative intervenute.

#### **Art. 49 Sanzioni**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento già disciplinate da provvedimenti legislativi si applicano le sanzioni previste e contenute nel D.lgs. n. 114/1998 e della Legge Regionale 6 febbraio 2010 n. 6 e successive integrazioni e modificazioni.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle disposizioni contenute nelle Ordinanze e nei provvedimenti adottati dai vari Responsabili comunali è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo € 25,00 ad un massimo di € 500, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con integrale applicazione della procedura di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689 e alla L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 e successive integrazioni e modificazioni.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'applicazione di misure di carattere cautelare o interdittivo previste dalla legislazione in vigore o contenute in provvedimenti adottati dai Responsabile del SUAP, dalle condotte poste in essere da operatori commerciali in sede fissa o itinerante possano derivare pericolo o pregiudizio immediato all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, gli organi di polizia giudiziaria potranno, nell'imminenza delle ispezioni e dei controlli, assumere decisioni in ordine. All'immediata interruzione dell'attività commerciale e alla rimozione delle strutture di vendita, con obbligo di riferire immediatamente sulle circostanze al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per le successive determinazioni. In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale fatte salve ulteriori e diverse ipotesi di reato.

L'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria e ad adottare ogni provvedimento in merito al procedimento sanzionatorio, ivi incluse l'applicazione di eventuali provvedimenti di natura interdittiva e sospensiva, è individuato nel Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

#### **Art. 50 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali ed in altri atti incompatibili con la disciplina prevista dal presente regolamento.

#### **Allegati**

- A) Planimetria relativa al mercato
- B) Planimetrie relative alle fiere
- C) Planimetria relativa al Carnevale

# ALLEGATO A PLANIMETRIA AREA MERCATO

## LEGENDA



BANCHI SETTORE NON ALIMENTARE




BANCHI SETTORE ALIMENTARE



BANCHI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI

NUMERO POSTEGGIO








# PLANIMETRIA

## FIERA DI PENTECOSTE LUNEDI'

LEGENDA:

— SVILUPPO FIERA



FIERA DI PENTECOSTE - LUNEDI' - TOT. POSTI N° 161

Ordine di prestigio	Località	Numero dei posteggi individuati sul posto
1	VIALE CAPPUCINI	dal posto n° 43 al posto n. 83 (tot. posti n° 46) in caso di funerale i posti si riducono a n. 19
2	VIA MONTE PADRIO	dal posto n° 137 al posto n. 163bis (tot. posti n° 29)
3	VIA PEDROTTI	dal posto n° 88 al posto n. 101 bis (tot. posti n°15)
4	VIA PIO RAJNA	dal posto n° 102 al posto n. 119 (tot. posti n° 16)
5	VIA MONTE PADRIO (AREA MERCATO)	dal posto n° 164 al posto n. 220 (tot. posti n° 55)


PLANIMETRIA

FIERA DI S. MICHELE

Ordine di prestigio	Località	Numero dei posteggi individuati sul posto
1	VIALE ITALIA	dal posto n. 250 al posto n. 343 (tot. posti n° 94)
2	VIA PEDROTTI	dal posto n. 88 al posto n. 101 bis (tot. posti n° 15)
3	VIALE CAPPUCINI	dal posto n. 43 al posto n. 83 (tot. posti n° 46)
4	VIA PIO RAJNA	dal posto n. 102 al posto n. 119 (tot. posti n° 16)
5	VIA MONTE PADRIO	dal posto n. 137 al posto n. 163 e dal posto n. 222 al posto n. 249 (tot. posti n° 27)
6	VIA MONTE PADRIO (parcheggio lato scuole)	dal posto n. 228 al posto n. 247 (tot. posti n° 20)
7	VIA EL VEZIA	Dal posto denominato GAL al n. 4 (Tot. Posti n. 5)

LEGENDA:

— SVILUPPO FIERA



# PLANIMETRIA


## FIERA DI S. MARTINO

LEGENDA:

— SVILUPPO FIERA

FIERA DI S. MARTINO TOT. POSTI N° 165

Ordine di prestigio	Località	Numero dei posteggi individuati sul posto
1	VIALE CAPPUCCINI	dal posto n. 43 al posto n. 83 (tot. posti n° 46)
2	VIA MONTE PADRIO	dal posto n. 137 al posto n. 163 (tot. posti n° 28)
3	VIA PEDROTTI	dal posto n. 88 al posto n. 101 bis (tot. posti n° 15)
4	VIA PIO RAJNA	dal posto n. 102 al posto n. 119 (tot. posti n° 16)
5	VIA MONTE PADRIO (AREA MERCATO)	dal posto n. 164 al posto n. 220 (tot. posti n° 55)
6	VIA EL VEZIA	dal posto denominato GAL. al n. 4 (tot posti n° 5)



# PLANIMETRIA POSTEGGI CARNEVALE

MURATO 6

